

Codice A1617A

D.D. 25 settembre 2026, n. 696

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione del progetto denominato "OPERA 25_L65_P03_07. L. 65/2012 e s.m.i. - Opera inserita nella seconda intesa con il commissario per l'Attuazione delle funzioni di cui alla L. 65/2012 - Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da skiroll - Realizzazione di un Centro Federale di sci nordico e realizzazione di un poligono da biat..



ATTO DD 696/A1617A/2026

DEL 25/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione del progetto denominato "OPERA 25_L65_P03_07. L. 65/2012 e s.m.i. - Opera inserita nella seconda intesa con il commissario per l'Attuazione delle funzioni di cui alla L. 65/2012 - Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da skiroll - Realizzazione di un Centro Federale di sci nordico e realizzazione di un poligono da biathlon" nel Comune di Pragelato (TO). Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (C.F. 96034840015).

Richiamata l'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 e s.m.i. presentata dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (C.F. 96034840015), con sede in Cesana Torinese (TO), Piazza Vittorio Amedeo n. 1, pervenuta in data 11/08/2026, protocollo in ingresso n. 119146/A1600A, per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto denominato "OPERA 25_L65_P03_07. L. 65/2012 e s.m.i. - Opera inserita nella seconda intesa con il commissario per l'Attuazione delle funzioni di cui alla L. 65/2012 - Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da skiroll - Realizzazione di un Centro Federale di sci nordico e realizzazione di un poligono da biathlon" nel Comune di Pragelato (TO);

Vista la nota prot. n. 122412/A1600A del 28/08/2026 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

Dato atto che:

- il progetto in esame costituisce modifica ed aggiornamento del progetto originale "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO" autorizzato con la D.G.R. del 31 gennaio 2024, n. 17-8126 recante il Provvedimento autorizzativo unico regionale;
- il progetto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Pragelato in numerose particelle dei fogli 47, 48, 68, 69 e 70, dettagliatamente elencate nella Relazione catastale e piano

particellare di esproprio e rappresentate nell'elaborato planimetrico denominato "Stralcio di planimetrie catastali con inserimento dell'intervento" (cod. elaborato CPPB2_0_F_UB_003_0);

- il progetto prevede la realizzazione di un sistema di opere complementari tra loro per la creazione di un nuovo stadio di biathlon alla base dei trampolini Olimpici, composto principalmente da un poligono di tiro, una pista con tracciato ad anelli per lo sci da fondo e lo skiroll estivo, un impianto di innevamento programmato (innestato su quello esistente) ed alcune altre opere a corollario funzionali al complesso delle opere (ponte di bypass delle piste, passaggio a monte dello Ski Jumping Hotel, opere di compensazione ambientale);
- il progetto originario è stato rivisto con le finalità di traslare il Poligono di Tiro verso i trampolini K120 e K95, deviando il tracciato delle piste dietro al poligono stesso, eliminare il sovrappasso di fronte all'hotel, riorganizzare il lungo-fiume, conservare e riattivare la seggiovia esistente;
- gli interventi comportano la trasformazione di una superficie complessiva di 44.496 m², dei quali 33.301 m² in vincolo idrogeologico, e determina movimenti terra per un volume totale di 47.028,23 m³, di cui 35.196,13 m³ in vincolo idrogeologico;
- le superfici boscate trasformate ammontano a 5.046 m² dei quali 4.273 m² in vincolo idrogeologico;
- il progetto proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dagli art. 1 della l.r. 45/1989 in quanto comporta la modifica/trasformazione d'uso del suolo e dell'assetto idrogeologico del territorio in un'area soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 3267/1923;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 45/1989 il rilascio dell'autorizzazione è di competenza regionale;

Preso atto:

- del contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Allegato 1) del 22/09/2026, prot. n. A1800A/42961, pervenuto in data 23/09/2026, prot. n. A1600A/134042, il quale rileva che gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata e con prescrizioni alla loro realizzazione;
- del verbale di istruttoria tecnica forestale in data 23/09/2026 (Allegato 2) che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile sotto l'aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;
- che l'istruttoria per il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al procedimento attivato dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea;

Rilevato che:

- in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:
 - le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - allo stato attuale e dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli aspetti geologici e forestali al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;
- il richiedente non è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989 in quanto è un soggetto pubblico;

- ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della l.r. 45/1989 la compensazione della superficie trasformata non boscata non è dovuta in quanto l'intervento è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici;

- l'intervento prevede anche l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto ove non sia portato a compimento l'iter di individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano del comune di Pragelato (ovvero con l'approvazione definitiva della variante strutturale al PRGC ai sensi dell'art. 17 c.4 della l.r. 56/1977 e s.m.i.) prima della presentazione da parte del proponente dell'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) in attuazione dell'art.19 della l.r. 4/2009, la compensazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso sarà dovuta ai sensi dello stesso articolo. Viceversa, qualora l'iter di individuazione delle aree sciabili sia completato prima della presentazione della citata autocertificazione, la compensazione non sarà dovuta ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. d) della stessa l.r. 4/2009.

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (C.F. 96034840015), con sede in Piazza Vittorio Amedeo n.1, 10054 Cesana Torinese (TO), a realizzare l'intervento di "Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da skiroll - Realizzazione di un Centro Federale di sci nordico e realizzazione di un poligono da biathlon" nel comune di Pragelato, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza (conservate agli atti in formato digitale), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale geologico redatto in data 22/09/2026, prot. n. A1800A/42961 e nel verbale forestale redatto in data 23/09/2026, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e 2);

Ritenuto inoltre di fare salva l'autorizzazione rilasciata con la D.D. n. 7 del 08/01/2024, ai sensi della l.r. 45/1989 al Comune di Pragelato, nell'ambito del PAUR di cui alla D.G.R. del 31 gennaio 2024, n. 17-8126, per quanto non in contrasto con la presente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- il D.lgs. n° 152/2006 "Norme in materia ambientale";

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (C.F. 96034840015), con sede in Piazza Vittorio Amedeo n.1, 10054 Cesana Torinese (TO), a realizzare l'intervento di "Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da skiroll - Realizzazione di un Centro Federale di sci nordico e realizzazione di un poligono da biathlon" nel comune di Pragelato, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, distinte al N.C.T. del Comune di Pragelato in numerose particelle dei fogli 47, 48, 68, 69 e 70, dettagliatamente elencate nella Relazione catastale e piano particellare di esproprio e rappresentate nell'elaborato planimetrico denominato "Stralcio di planimetrie catastali con inserimento dell'intervento" (cod. elaborato CPPB2_0_F_UB_003_0), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale geologico in data 22/09/2026, prot. n. A1800A/42961 e nel verbale forestale redatto in data 23/09/2026, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e 2), e di seguito riportate:

- Prescrizioni geologiche:

1. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
2. nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;
3. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere, come descritto nella relazione tecnica generale, ad un accurato scotico della componente erbacea prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;

4. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
5. al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
6. relativamente al tratto di pista in progetto esposto, in condizioni di innevamento eccezionali, alla dinamica valanghiva per il potenziale distacco di lastroni di masse nevose dalla superficie della zona di atterraggio dell'impianto di salto con gli sci, si rammenta che, in relazione agli obblighi ad essi attribuiti dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, la gestione del rischio compete al gestore dell'impianto ed al Direttore di pista, che dovranno effettuare le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, adottando i necessari provvedimenti cautelari secondo procedure definite in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe.

- Prescrizioni forestali

7. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
8. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque e tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni. Non si dovrà abbandonare il materiale di risulta ed i residui legnosi, quali rami e cimali, in canali e corsi d'acqua in genere;
9. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
10. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare, gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali rilevati in sito, e comunque non superiori ai limiti indicati dal progetto. Altresì durante i lavori è necessario prevedere un adeguato sistema di regimentazione provvisoria delle acque;
11. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del loro riutilizzo o eventuale smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive. Il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa. Nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei, fasce spondali di rii o colatori e impluvi;
12. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
13. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antierosivi ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente, inclusa la rete sentieristica;
14. i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando in ogni caso l'impiego degli orizzonti limosi incontrati durante gli scavi;
15. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e

quelle interessate dagli eventuali tracciati viari di servizio vanno tutte sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi, ciò al fine di impedire fenomeni di erosione superficiale nonché il movimento di terra verso valle;

16. è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
17. dovranno essere assicurate, a cura e spese del soggetto autorizzato, tutte le cure colturali agli interventi di rinverdimento e di imboschimento fino all'affermazione della vegetazione erbacea e arborea, anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento e di sostituzione delle fallanze negli imboschimenti ripetuti nelle stagioni successive, come descritto nell'elaborato Piano di Manutenzione opere a verde.

Che il titolare dell'autorizzazione:

- è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989 in quanto è un soggetto pubblico;
- è esonerato per la parte di intervento che interessa superfici non boscate, dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 45/1989, in quanto l'intervento ricade nei casi di deroga di cui al comma 4, lettera b) dello stesso articolo;
- è tenuto alla compensazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009, ove non sia portato a compimento l'iter di individuazione delle aree sciabili prima della presentazione da parte del proponente dell'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) in attuazione dello stesso art. 19. Viceversa, qualora l'iter di individuazione delle aree sciabili sia completato prima della presentazione della citata autocertificazione, la compensazione non sarà dovuta ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. d) della citata l.r. 4/2009;

Di richiamare quanto segue.

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 5 anni che decorrono dal provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed

autorizzazione;

- Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di:

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni o turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali ;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste;

- Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente;

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo Carabinieri Forestale:

- a. la comunicazione di inizio dei lavori;
- b. la comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato e alle prescrizioni dettate dalla presente autorizzazione.

E' fatta salva l'autorizzazione rilasciata con la D.D. n. 7 del 08/01/2024, ai sensi della l.r. 45/1989 al Comune di Pragelato, nell'ambito del PAUR di cui alla D.G.R. del 31 gennaio 2024, n. 17-8126, per quanto non in contrasto con la presente determinazione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. allegato1-Pragelato_Impianto_Biathlon_parere_geologico.pdf
2. allegato2-Parere_forestale_Pragelato_Biathlon.pdf



Allegato





Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.200.(VALEST20) /133/2023A/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE
Direzione A1600 Ambiente, Energia e
Territorio
Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif.: nota Sett. A1617A prot. n.122412 del 28/08/2026. Ns. prot. n.39362 del 28/08/2026. Prat. DQ n.75912.
Oggetto: L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. Progetto di "Realizzazione nuovo stadio del Biathlon e pista da skiroll" in Comune di Pragelato (TO).

Proponente: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (TO)

Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, trasmessa dal Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord con nota Prot. n. 122412/A1600A del 28/08/2026 (ns. prot. 39362/A1800A di pari data) si riportano di seguito le valutazioni di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Il progetto in esame consiste in sintesi nella realizzazione di un impianto di Skiroll e Biathlon, che è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ed è stato escluso dalla successiva fase di VIA con provvedimento conclusivo ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 19 (D.D. n. 111/A2015A del 18/03/2026).

Il progetto prevede la realizzazione di "un sistema di opere complementari tra loro per la creazione di un nuovo stadio di Biathlon alla base dei trampolini Olimpici, composto principalmente da un Poligono di Tiro, una pista con tracciato ad anelli per lo Sci da Fondo e lo Skiroll estivo (a garanzia di bstagionalità della gestione), un impianto di innevamento programmato (innestato su quello esistente e che era dedicato ai Trampolini) e alcune altre opere accessorie funzionali al complesso delle opere (Ponte di Bypass delle piste e opere di compensazione ambientale)".



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Fondamentalmente la documentazione geologica a corredo del progetto in esame coincide con quella presentata per la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, al termine della quale sono state impartite alcune raccomandazioni e prescrizioni.

Per quanto concerne la stabilità della struttura in cemento armato prevista come tunnel della pista in prossimità della struttura alberghiera esistente, si prende atto degli esiti positivi della verifica di stabilità, condotta sia in condizioni statiche che sismiche.

Per quanto riguarda la sicurezza d'esercizio di un tratto della pista da fondo rispetto al rischio di valanghe aventi potenzialmente distacco dalla superficie dei trampolini del salto con gli sci, oggetto di parziale smantellamento per la realizzazione di un tratto della pista in progetto, si prende atto delle considerazioni formulate dal geologo incaricato, che evidenzia come *"sul rivestimento sintetico costituito da tappeti plastici a setole per salto con gli sci (plastic ski jumping mat) è presente una rete sintetica aderente con funzione antiscivolo e di stabilizzazione del manto nevoso"*.

Si precisa tuttavia che la rugosità della superficie dei trampolini, attribuita alle reti disposte sulla superficie dei trampolini, non sconsiglia la possibilità di distacchi di superficie del manto nevoso in corrispondenza di strati fragili. Si raccomanda pertanto l'adozione, da parte del Direttore di pista, di tutte le misure precauzionali necessarie per la valutazione delle condizioni di pericolosità di valanghe nelle aree citate e per garantire la pubblica incolumità.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e nivologica condotta dal geologo professionista incaricato;
- visti gli allegati cartografici relativi al quadro del dissesto riportato negli allegati al PRGC del Comune di Pragelato, la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e quella del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

quanto sopra premesso, si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione redatta dall'Ing. Fabrizio Roagna (Capogruppo Mandatario dell'Associazione Temporanea di Professionisti), dall'Arch. Stefano Pomero e Geom. Nicola Fino per la parte tecnica progettuale, dallo Studio Blanchard/Gallo per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
- nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere, come descritto nella relazione tecnica generale, ad un accurato scotico della componente erbacea prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- relativamente al tratto di pista in progetto esposto, in condizioni di innevamento eccezionali, alla dinamica valanghiva per il potenziale distacco di lastroni di masse nevose dalla superficie della zona di atterraggio dell'impianto di salto con gli sci, si rammenta che, in relazione agli obblighi ad essi attribuiti dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, la gestione del rischio compete al gestore dell'impianto ed al Direttore di pista, che dovranno effettuare le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, adottando i necessari provvedimenti cautelari secondo procedure definite in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe.

Si specifica infine che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Distinti saluti.

*Il Responsabile del Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353

e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it

vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Vincolo per scopi idrogeologici.

Istanza di autorizzazione per la realizzazione del progetto denominato “OPERA 25_L65_P03_07. L. 65/2012 e s.m.i. - Opera inserita nella seconda intesa con il commissario per l'Attuazione delle funzioni di cui alla L. 65/2012 - Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da skiroll - Realizzazione di un Centro Federale di sci nordico e realizzazione di un poligono da biathlon” nel Comune di Pragelato (TO).

Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (C.F. 96034840015).

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

I sottoscritti Funzionari della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, dott. for. Guido Bogo e dott. for. Giacomo Furlan, incaricati dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, arch. Jacopo Chiara, dell'istruttoria tecnica forestale dell'istanza pervenuta in data 11/08/2026, protocollo in ingresso n. 119146/A1600A, presentata dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (C.F. 96034840015) con sede in Cesana Torinese (TO), Piazza Vittorio Amedeo n. 1, volta ad ottenere l'autorizzazione per la “ Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da skiroll - Realizzazione di un Centro Federale di sci nordico e realizzazione di un poligono da biathlon” nel comune di Pragelato, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”;
- l'art. 8 della legge regionale 4 aprile 2024 n. 10 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024”;
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012”;
- la D.D. n. 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7.”;
- l'art. 63 e l'art. 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ”;
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste”;

- la D.G.R. n. 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017";
- la D.D. n. 7 del 08/01/2024 di autorizzazione rilasciata, ai sensi della l.r. 45/1989 al Comune di Pragelato, nell'ambito del Provvedimento autorizzativo unico regionale inerente il progetto di "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato", localizzato nel Comune di Pragelato (TO);
- la D.G.R. del 31 gennaio 2024, n. 17-8126 recante il Provvedimento autorizzativo unico regionale inerente del sopra citato progetto di "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato", localizzato nel Comune di Pragelato (TO);
- la DD n.111/A2015A/2026 del 18/03/2026 del Settore "Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica" con cui si è stabilito di non assoggettare il progetto dell'Unione Montana dei Comuni Olimpici della Via Lattea per la realizzazione di un Centro Federale di Sci Nordico e realizzazione di un Poligono da Biathlon, localizzato nel comune di Pragelato (TO), alla valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento;
- la nota prot. n° 1112 del 17/4/2026 dell'Unione Montana Comuni olimpici inviata alla Direzione opere pubbliche - Settore tecnico regionale città metropolitana di Torino (protocollo in ingresso n.18540 del 20/04/2026) di convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona;
- la predetta richiesta di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, prot. n. 119146 del 11/08/2026, presentata dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea;

Visto il progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica redatto nel marzo 2026 dall'Associazione Temporanea di Professionisti con mandatario l'ing. Fabrizio Roagna, conservata agli atti, ed in particolare:

- la Relazione illustrativa;
- la Relazione forestale di recupero e mitigazione ambientale;
- la Relazione catastale e piano particellare di esproprio;
- gli altri elaborati progettuali, tavole grafiche e cartografiche allegate all'istanza di interesse forestale;

Considerato che:

- il progetto in esame costituisce modifica ed aggiornamento del progetto originale "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO" autorizzato con la citata D.G.R. del 31 gennaio 2024, n. 17-8126 recante il Provvedimento autorizzativo unico regionale;
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/1989 e si configura come variante progettuale ai sensi del comma 9 dell'art.2 della medesima norma;
- l'intervento rientra tra quelli previsti all'art. 63, comma 2, lettere a.1) e a.2) della l.r. 44/2000 "Impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- con D.G.R. 29-8233 del 26/2/2024 è stata approvata la proposta delle Aree sciabili e di sviluppo montano del comune di Pragelato, all'interno delle quali ricade l'area oggetto di intervento. L'individuazione delle suddette aree è tuttavia condizionata all'approvazione definitiva della variante strutturale al PRGC ai sensi dell'art. 17 c.4 della l.r. 56/1977 e s.m.i.;

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- le superfici interessate dall'impianto sportivo in progetto ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere c) e g), del D.lgs. 42/2000;
- gli interventi in progetto si collocano nel comune di Pragelato, in alta Val Chisone, e si sviluppano per la maggior parte all'interno delle aree di landing dei trampolini dello skijumping realizzati in occasione delle Olimpiadi invernali Torino 2006, e nelle immediate vicinanze, ad una quota compresa tra i 1.524 e 1.562 m s.l.m., sul fondo valle del versante rivolto a Nord/Ovest del monte Albergian, in destra idrografica del Torrente Chisone;
- il progetto prevede la *“realizzazione di un sistema di opere complementari tra loro per la creazione di un nuovo stadio di Biathlon alla base dei trampolini Olimpici, composto principalmente da un Poligono di Tiro, una pista con tracciato ad anelli per lo Sci da Fondo e lo Skiroll estivo (a garanzia di bstagionalità della gestione), un impianto di innevamento programmato (innestato su quello esistente e che era dedicato ai Trampolini) ed alcune altre opere a corollario funzionali al complesso delle opere (Ponte di Bypass delle piste, Passaggio a Monte dello Ski Jumping Hotel, opere di compensazione ambientale)”*;
- come descritto al capito 1 - Premessa della Relazione illustrativa, il progetto originario è stato rivisto con le finalità di:
 - traslare il Poligono di Tiro verso i trampolini K120 e K95, deviando il tracciato delle piste dietro al poligono stesso;
 - eliminare il sovrappasso di fronte all'hotel;
 - riorganizzare il lungo-fiume;
 - conservare e riattivare la seggiovia esistente.
- la realizzazione degli interventi previsti in progetto comporterà movimenti terra pari a 47.028,23 m³, tra volumi di scavo e riporto, di cui 35.196,13 m³ in vincolo idrogeologico ed interesseranno una superficie complessiva di 44.496 m², dei quali 33.301 m² in vincolo idrogeologico;
- le superfici boscate trasformate ammontano a 5.046 m² dei quali 4.273 m² in vincolo idrogeologico;
- le aree d'intervento sono individuate al N.C.T. del Comune di Pragelato in numerose particelle dei fogli 47, 48, 68, 69 e 70, dettagliatamente elencate nella Relazione catastale e piano particellare di esproprio e rappresentate nell'elaborato planimetrico denominato *“Stralcio di planimetrie catastali con inserimento dell'intervento”* (cod. elaborato CPPB²_0_F_UB_003_0) agli atti di questo Settore;
- le aree interessate dell'intervento in progetto sono in parte di proprietà pubblica e/o di enti strumentali, in parte sono di proprietà privata e in parte interessano sedimi stradali già esistenti. Nella Relazione catastale e piano particellare di esproprio sono elencate le superfici oggetto di espropriazione e/o occupazione temporanea ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Considerato che, riguardo gli aspetti forestali e vegetazionali:

- la vegetazione forestale dei siti di intervento e all'intorno risulta caratterizzata dalla presenza di lariceti pascolivi (LC10X) e lariceti montani (LC20X), con sporadica presenza di pino cembro, abete bianco e abete rosso. Lungo la fascia spondale del Torrente Chisone, molto compromessa a seguito delle regimazioni idrauliche risalenti ai decenni scorsi, sono comunque presenti lembi di formazioni igrofile caratterizzate dalla presenza di *Salix daphnoides* attualmente in fase di espansione;
- nell'area interessata non risulta sia stata rilevata la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo vegetazionale o forestale;
- al termine dei lavori saranno eseguiti interventi di recupero e mitigazione ambientale. Le aree libere movimentate saranno soggette a inerbimenti con idrosemine; le scarpate maggiormente

acclivi saranno rinforzate con doppia rete accoppiata e inerbimenti con idrosemina, mentre le scogliere alla base delle scarpate saranno rinverdite con talee di salice e inerbite con idrosemina;

- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Considerato inoltre che:

- il richiedente non è tenuto alla costituzione della garanzia prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989, in quanto è un soggetto pubblico;
- l'intervento è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici e pertanto, per la parte dell'intervento che interessa superfici non boscate, non sussiste l'obbligo di rimboschimento o del versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9 della l.r. 45/1989 in quanto la modificazione e trasformazione rientra nei casi deroga di cui al comma 4, lettera b) dello stesso art. 9;
- l'intervento prevede anche l'eliminazione di 58 piante complessive che comprendono soggetti arborei costituenti bosco, pertanto ove non sia portato a compimento l'iter di individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano del comune di Pragelato prima della presentazione da parte del proponente dell'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) in attuazione dell'art. 19 della l.r. 4/2009, la compensazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso sarà dovuta ai sensi dello stesso art. 19. Viceversa, qualora l'iter di individuazione delle aree sciabili sia completato prima della presentazione della citata autocertificazione, la compensazione non sarà dovuta ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. d) della citata l.r. 4/2009.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Funzionari ritengono che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco nell'area in esame, e sotto il profilo tecnico, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed esprimono parere favorevole al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 e s.m.i., la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati all'istanza, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque e tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni. Non si dovrà abbandonare il materiale di risulta ed i residui legnosi, quali rami e cimali, in canali e corsi d'acqua in genere;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare, gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali rilevati in sito, e comunque non superiori ai limiti indicati dal progetto. Altresì durante i lavori è necessario prevedere un adeguato sistema di regimentazione provvisoria delle acque;
- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del loro riutilizzo o eventuale smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive. Il

deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa. Nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei, fasce spondali di rii o colatori e impluvi;

- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antierosivi ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente, inclusa la rete sentieristica;
- i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando in ogni caso l'impiego degli orizzonti limosi incontrati durante gli scavi;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e quelle interessate dagli eventuali tracciati viari di servizio vanno tutte sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi, ciò al fine di impedire fenomeni di erosione superficiale nonché il movimento di terra verso valle;
- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- dovranno essere assicurate, a cura e spese del soggetto autorizzato, tutte le cure colturali agli interventi di rinverdimento e di imboschimento fino all'affermazione della vegetazione erbacea e arborea, anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento e di sostituzione delle fallanze negli imboschimenti ripetuti nelle stagioni successive, come descritto nell'elaborato Piano di Manutenzione opere a verde.

Il presente parere istruttorio concerne, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l.r. 45/1989, esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del titolare dell'autorizzazione, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Torino 23/9/2026

I Funzionari incaricati
Dott. For. Guido Bogo



Dott. For. Giacomo Furlan



Visto
La Responsabile del Settore
Arch. Jacopo Chiara